



Indennità giornaliera per rimborso spese non documentabili per il dirigente in trasferta

Alberto Sbarra

Avvocato del Foro di Milano

Una interessante pronuncia del Tribunale di Milano (**Trib. Milano, Sezione Lavoro, 26 aprile 2012 n. 2199, Giudice dott.ssa Porcelli**) offre l'occasione per affrontare il tema dell'indennità giornaliera di trasferta spettante al dirigente per rimborso delle spese non documentabili.

Si tratta di un istituto disciplinato, come è noto, dalla contrattazione collettiva, nello specifico dall'art. 10 del CCNL Dirigenti Industria ai sensi del quale: *"Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili pari, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad euro 65,00 (sessantacinque/00 euro). A decorrere dal 1° gennaio 2007 tale importo sarà elevato ad euro 75,00 (settantacinque/00 euro). Lo stesso importo sarà elevato ad 80 (ottanta/00) euro a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ad 85 (ottantacinque/00) euro a decorrere dal 1 gennaio 2012. Il suddetto importo sarà adeguato in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro"*.

Il diritto all'indennità di trasferta è previsto per agevolare il dirigente quando sostiene spese di difficile documentazione, nel momento in cui sia temporaneamente inviato a prestare la propria attività in luogo diverso da quello in cui abitualmente opera; la temporaneità dell'assegnazione, costituisce, pertanto, requisito essenziale della trasferta. È necessario, quale ulteriore requisito, che la trasferta si protragga per un tempo non

inferiore a dodici ore e non superiore a due settimane.

Ricorrendo tali presupposti il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere al dirigente l'indennità giornaliera prevista dalla normativa collettiva come rimborso spese non documentabili.

Così disciplinato l'istituto in esame, il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Milano aveva ad oggetto numerose trasferte compiute nel corso di diversi anni da un dirigente il quale aveva lamentato di non aver mai ricevuto le relative indennità previste dal Contratto Collettivo.

Nel convenire in giudizio il proprio datore di lavoro il dirigente aveva, pertanto, indicato analiticamente in ricorso le date delle numerose trasferte effettuate, il periodo di durata di ciascuna di esse, le località raggiunte, producendo ampia documentazione a supporto, ovvero lettere di incarico, fatture e ricevute fiscali intestate alla società, con indicazione del suo nome, spese di vitto e viaggio pagate dal dirigente con carta di credito aziendale, biglietti aerei, copia del passaporto, ecc.

Occorre precisare che il dirigente non aveva prodotto in giudizio tutte le lettere di incarico per ogni trasferta, in quanto è usuale che il datore di lavoro mandi in missione il dirigente con una semplice comunicazione verbale.

La società convenuta aveva replicato alle pretese del dirigente sostenendo che l'incarico per le trasferte doveva essere sempre impartito per iscritto dal datore di lavoro, anche se concordato con il dirigente, perché in tal modo si poteva effettuare una verifica altrimenti impossibili a posteriori.

Il Tribunale, in modo molto interessante,

respingeva tale argomentazione difensiva affermando che *"nessuna norma impone che ai fini della legittimità della trasferta debba essere emesso un ordine o incarico per iscritto"*.

In sostanza, secondo il Tribunale di Milano, il semplice fatto oggettivo dell'effettuazione delle trasferte determinava automaticamente il diritto all'indennità per le spese non documentate, senza la necessità di dover provare una specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Si può quindi ritenere che il dirigente che per necessità di servizio debba effettuare delle trasferte senza una specifica autorizzazione come spesso capita, considerato la sua posizione apicale di responsabile all'interno dell'azienda, possa beneficiare dell'indennità in questione senza alcun problema.

L'indennità è, infatti, secondo la sentenza connaturata al superamento delle 12 ore, indipendentemente da autorizzazioni scritte o verbali per la sua effettuazione.

Quanto all'onere della prova in ordine allo svolgimento delle singole trasferte, il Giudice del Lavoro affermava il principio per cui, ai fini del riconoscimento della relativa indennità, il dirigente è tenuto a provare, in modo adeguato, le trasferte effettuate, attraverso documenti giustificativi idonei, in particolare dimostrando documentalmente che la trasferta si è protratta almeno per dodici ore, eventualmente con anche l'ausilio di testimoni.

Altro aspetto interessante della sentenza è che *"il limite di dodici ore costituisce un limite minimo di durata della trasferta, ai fini del riconoscimento della relativa indennità, e non invece una condizione che deve ripetersi per ogni giorno di trasferta per periodi superiori ad un giorno"*.

Cenno storico

Avv. Agostino D'Arco

In sostanza il Tribunale riteneva che, una volta superate le dodici ore di trasferta e nel perdurare della stessa, non fosse necessario dimostrare che ogni giorno il dirigente doveva superare le dodici ore di attività espletata a favore del datore di lavoro, come invece sostenuto dalla società datrice di lavoro. Alla luce del riportato orientamento del Tribunale di Milano, è dunque importante, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al citato articolo 10, che il dirigente richieda ed ottenga ogni documentazione adeguata a dimostrare le trasferte effettuate, non necessariamente lettere di incarico od ordini di servizio ma quantomeno idonea documentazione intestata alla società che riporti anche gli elementi identificativi del lavoratore, da cui si possa evincere il periodo di durata della trasferta (es. fatture, ricevute fiscali, pagamenti effettuati con carta di credito aziendale, altra idonea documentazione). Tutto ciò per dimostrare il superamento delle 12 ore, o quanto meno presumerlo, nonché la durata complessiva della trasferta stessa, in modo da consentire di legittimamente pretendere la corresponsione dell'indennità giornaliera in cifra fissa per spese non documentate. ■

L'istituto delle trasferte e missioni appare per la prima volta nella Contrattazione Collettiva per i dirigenti di aziende industriali il 4 aprile 1975.

Al dirigente veniva riconosciuto un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari all'1% del minimo mensile contrattuale base per ogni giorno di trasferta.

Nel vigore dei precedenti contratti, in giurisprudenza, si era molto dibattuto sulla sussistenza di un diritto del dirigente al trattamento di trasferta eventualmente previsto per gli impiegati e ciò in forza del rinvio di cui all'art.15 del Contratto Collettivo della Categoria del 1948 e agli Articoli 17 e successivi CCNL del 1961, 1966 e 1970.

La tabella indica le evoluzioni degli importi giornalieri.

Indennità di Trasferta e Missioni

Periodo	Importo giornaliero
01/05/1975	€ 3,36
01/11/1979	€ 7,75
14/04/1981	€ 9,30
01/01/1984	€ 10,85
17/05/1985	€ 15,80
01/01/1986	€ 19,42
24/07/1987	€ 22,00
01/01/1988	€ 23,76
04/10/1989	€ 26,34
01/07/1990	€ 28,92
01/08/1991	€ 31,18
01/03/1992	€ 31,18
01/01/1993	€ 33,77
01/05/1995	€ 36,35
01/01/1996	€ 38,41
01/12/1997	€ 40,48
01/01/1999	€ 43,58
01/06/2000	€ 45,54
01/01/2001	€ 47,40
01/04/2003	€ 50,00
01/09/2003	€ 52,40
01/01/2005	€ 65,00
01/01/2007	€ 75,00
01/01/2010	€ 80,00
01/01/2012	€ 85,00

AGEVOLAZIONI PER GLI ASSOCIATI

Gioielleria sconto 50%

Oreficeria sconto 30%

Orologi sconto 15-20%



ASSISTENZA GLOBALE SU RIPARAZIONI E NUOVE CREAZIONI

Orario continuato dal martedì al sabato 10.00 - 19.00

Come raggiungerci

- Autobus 68 (Vesuvio), 58 (Costanza), 61 (Washington-Costanza), 50 (Foppa-Loria)
- M1 (Rossa) Wagner, M2 (Verde) S. Ambrogio

Si accettano



Idea Oro S.r.l.

Via Moisè Loria, 76

20144 Milano

Tel. 02 4398 1792

info@ideaoromilano.it

www.ideaoromilano.it